ISTITUTO COMPRENSIVO 1-PIOMBINO Prot. 0002664 del 14/02/2024 VII (Entrata)



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio VIII

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Livorno

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro del personale docente da tempo pieno a tempo parziale e viceversa - A.S. 2024/2025

Come sancito dall'Ordinanza Ministeriale n.55 del 13/02/1998, entro il 15 marzo di ciascun anno scolastico deve essere presentata dal personale di ruolo statale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, con decorrenza dal 1° settembre.

La domanda deve essere inoltrata, per il tramite del Dirigente Scolastico, all'Ufficio Scolastico della provincia in cui si trova la sede di titolarità. La stessa deve contenere la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta in conformità dei modelli allegati.

Nella domanda devono essere dichiarati l'anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo maturata, nonché il possesso dei titoli di precedenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/89 e dalla legge n. 662/96.

Il richiedente che ottenga in seguito il trasferimento o passaggio dovrà provvedere a rettificare nella domanda di trasformazione del rapporto di lavoro i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.

Il personale che intenda svolgere contestualmente attività lavorativa aggiuntiva dovrà richiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Detto personale non potrà costituire rapporto di lavoro a tempo parziale con orario superiore al 50% di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno. Tale limite orario potrà essere superato dal personale che non intenda svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva.

Nel caso in cui, per ciascuna classe di concorso o profilo professionale, vengano presentate domande in esubero rispetto al contingente massimo accoglibile, l'USP compila apposito elenco nel quale i richiedenti sono iscritti nell'ordine dei titoli di precedenza indicati nel CCNL istruzione e ricerca 19/04/2018 comma 8. A parità di anzianità di servizio precede l'aspirante con maggiore età anagrafica. Hanno sempre diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti nelle ipotesi previste dall'art.8 commi 3 e 7 d.lgs. 81/2015. Costoro possono presentare domanda senza limiti di tempo e l'Amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Ufficio Scolastico determina, in relazione al numero delle domande presentate, il contingente di posti da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale come seque:

fino al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale a tempo pieno di ciascun ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso o di ciascuna qualifica funzionale - in presenza di gravi e documentate situazioni familiari è possibile elevare il contingente fino ad un ulteriore 10%;



Ministero dell'istruxione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio VIII

Uppicio VSSS Ambito Territoriale di Livorno

- fino al completo riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano nelle classi di educazione tecnica ed educazione fisica nelle scuole secondarie di primo grado.

Non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole primarie e nelle sezioni di scuola dell'infanzia ove l'insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente.

Per la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiedere la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno, prima della scadenza del biennio, possono essere accolte solo sulla base di motivate esigenze.

Il personale che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva per la pensione può richiedere il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Saranno, in tal caso, compilate due distinte graduatorie, rispettivamente per il personale in costanza di rapporto contrattuale e per quello che ha richiesto il collocamento a riposo per anzianità di servizio; le richieste di questi ultimi verranno soddisfatte in subordine all'accoglimento delle domande del personale in servizio.

L'USP concede, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, la trasformazione del rapporto, oppure nega la stessa qualora si determini il superamento del contingente massimo previsto, ovvero l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende svolgere comporti una situazione di conflitto di interessi con l'attività di servizio, oppure si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione.

IL DIRIGENTE

Andrea Simonetti

ALLEGATI:

- modello richiesta part-time docenti
- modello reintegro a tempo pieno docenti